

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

IL NOTAIO
Francesco Boni

I CONSULENTI DEL LAVORO
Tina Lombardi
Barbara Salvi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo


del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Dichiarazione ambientale Mud on line per le imprese

Rifiuti, a fine mese scade il termine per consegnare il modello unico Comunicazione da fare obbligatoriamente in Camera di commercio



Rifiuti: chi non presenta l'apposito modello o lo compila in modo errato potrà incorrere in sanzioni comprese tra i 2.600 euro e i 15.500 euro

MARCO CONTI

A fine mese scade il termine per la consegna del Mud, il modello unico di dichiarazione ambientale riservato a imprese e Comuni. Col Mud i produttori, detentori o gestori di rifiuti (compresa l'intermediazione degli stessi) diversi da quelli che solitamente si consegnano al servizio pubblico di raccolta, devono comunicare obbligatoriamente alla Camera di commercio competente quantità e qualità dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, recuperati e smaltiti nell'anno precedente, quindi nel 2014. Chi non presenta il Mud o lo presenta in modo errato incorrerà in sanzioni comprese tra i 2.600 euro e i 15.500 euro. Per i ritardatari (modello presentato o spedito entro il 29 giugno 2015) sono previste forti riduzioni delle sanzioni (da 26 a 160 euro). I soggetti interessati al Mud sono individuati in base alla tipologia dei prodotti da smaltire: Rifiuti (speciali); Veicoli fuori uso; Imballaggi; Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettro-

niche; Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il decreto del dicembre scorso che ha approvato il Mud 2015 precisa che le comunicazioni riguardanti Rifiuti (speciali); Veicoli fuori uso; Imballaggi (sia Sezione Consorzi, sia Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio) e Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere presentate alle Camere di commercio esclusivamente per via telematica, tramite il portale www.mudtelematico.it. Nell'area Mud 2015, accessibile da Area Ambiente o dal sito www.ecocer-ved.it, si possono trovare le informazioni per la compilazione del modello e le risposte ai quesiti più frequenti. Per la spedizione online è necessario essersi prima registrati sul sito medesimo e disporre di una firma digitale (smart card, carta nazionale dei servizi o business key), che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 382

Telelavoro con azienda russa Dove pago le tasse?

Dovrei stipulare un contratto di telelavoro con un'azienda che ha la sua sede nella Federazione Russa. Quindi, se tutto va bene, diventerei dipendente di questa azienda russa, ma manterrei la residenza in Italia, lavorando a questo punto in remoto. Le tasse le pago in Russia, in Italia o un po' di qua e un po' di là? I contributi previdenziali li versa all'Inps direttamente il datore di lavoro russo, sono io che li verso all'Inps (in che modalità?), oppure li versa lui in una cassa previdenziale russa?

— LETTERA FIRMATA

Con riferimento al caso pratico la risposta deve essere separata rispettivamente all'ambito fiscale e a quello di natura previdenziale, legata al rapporto di lavoro. Quanto al primo punto (in quale Stato pagare le imposte) non vi è dubbio che lei svolgerà il rapporto di lavoro dipendente in Italia, e che tale sarà la nazione in cui dovrà pagare le imposte per il reddito conseguito, secondo il principio di territorialità legata al centro di affari del soggetto percipiente. Quanto al secondo punto (in quale Stato assolvere agli obblighi previdenziali) la risposta è la medesima, concretizzandosi il rapporto di lavoro dipendente in Italia. La conseguenza di quanto sopra è che l'azienda dovrà aprire in Italia una stabile organizzazione ovvero un ufficio di rappresentanza, munendosi quindi di un codice fiscale proprio, al fine di assolvere agli obblighi previdenziali e fiscali connessi al rapporto di lavoro dipendente che instaurerà con lei (in quanto l'azienda estera assumerà la qualifica di datore di lavoro e sostituto di imposta).

RISPOSTA N. 383

Valutazioni diverse per il mio 730 da parte di 2 Caf

Gradirei avere quattro risposte in merito al 730 di prossima scadenza. 1 - Nelle spese sanitarie detraibili viene elencato tra le altre, il Ticket

senza specificare bene. Due Caf diversi, della stessa sigla sindacale, hanno applicato due pesi e due misure; uno le ha incluse e l'altro invece non le ha ammesse in detrazione. Mi riferisco al ticket di 2 euro della ricetta, non a quello del farmaco che è detraibile. Dalle istruzioni mi sembra di capire, che è solo il ticket del farmaco che è detraibile. 2 - Spese assicurative; viene scritto che i contributi versati per SSN su Rc auto, sono detraibili. L'anno scorso il Caf al quale ho consegnato la dichiarazione del 730, me li ha depennati. 3 - Altre spese. Vengono citate quelle relative a consorzi di bonifica. Sono ormai tre anni che non me le consentono di detrarre. 4 - In altro articolo sullo stesso giornale, si scrive che il contribuente può completare il 730 precompilato, agendo tramite il sito dell'Agenzia delle entrate. È vero? Penso che le risposte possano interessare molte persone, anche se con la rivoluzione che si sta preparando in merito al pagamento della consulenza/accettazione, saranno in pochi a compilare da se stessi il modello 730.

— LETTERA FIRMATA

Con riferimento al caso pratico la risposta deve essere separata rispettivamente all'ambito fiscale e a quello di natura previdenziale, legata al rapporto di lavoro. Quanto al primo punto (in quale Stato pagare le imposte) non vi è dubbio che lei svolgerà il rapporto di lavoro dipendente in Italia, e che tale sarà la nazione in cui dovrà pagare le imposte per il reddito conseguito, secondo il principio di territorialità legata al centro di affari del soggetto percipiente. Quanto al secondo punto (in quale Stato assolvere agli obblighi previdenziali) la risposta è la medesima, concretizzandosi il rapporto di lavoro dipendente in Italia. La conseguenza di quanto sopra è che l'azienda dovrà aprire in Italia una stabile organizzazione ovvero un ufficio di rappresentanza, munendosi quindi di un codice fiscale proprio, al fine di assolvere agli obblighi previdenziali e fiscali connessi al rapporto di lavoro dipendente che instaurerà con lei (in quanto l'azienda estera assumerà la qualifica di datore di lavoro e sostituto di imposta).

Notaio

RISPOSTA N. 384

Quelle firme per una casa davanti al notaio

Dovendo vendere una casa, davanti al notaio tutti gli eredi (10) devono firmare per la vendita o la maggioranza?

— LETTERA FIRMATA

Gli atti dispositivi di un bene comune richiedono necessariamente il consenso di tutti i comproprietari (articolo 1108, comma 3, del Codice Civile). Il principio maggioritario da lei evocato si applica solo agli atti di amministrazione del bene comune (articoli 1105 e 1108 del Codice Civile). In conclusione, per vendere il bene comune dovranno comparire e firmare davanti al notaio tutti gli eredi comproprietari. Su questo argomento è utile ricordare che nessun comproprietario può essere obbligato a rimanere in comunione, pertanto ciascuno dei partecipanti ne può sempre domandare lo scioglimento all'autorità giudiziaria.

RISPOSTA N. 385

Le rivendicazioni per l'eredità dopo la donazione

I miei genitori hanno venduto la nuda proprietà della loro unica abitazione e, col ricavato, hanno fatto a me, seconda figlia, una donazione. La somma mi è servita per alleggerire una situazione economica in difficoltà. Ora, se mia sorella volesse – ad oggi non ha però mostrato alcuna intenzione – potrebbe avanzare un'azione per la sua parte di legittima eredità?

— LETTERA FIRMATA

I presupposti perché sua sorella possa avanzare pretese nei suoi confronti, sono: a) che i genitori donanti siano deceduti e b) che la donazione effettuata a suo favore leda la quota di legittima che la legge riserva a sua sorella. Durante la vita dei donanti non può infatti esser fatta valere dai potenziali eredi legittimari alcuna pretesa di natura ereditaria. Una volta che saranno venuti a mancare i genitori (e si badi bene, considerando separatamente il patrimonio di ciascuno dei due donanti) si potrà fare il calcolo di quant'è la quota di legittima spettante ad ogni erede necessario, sommando il relictum (patrimonio caduto

TROVA INCENTIVI

Rischi legati a lavorazioni agricole arriva il «paracadute» dal ministero

Lo scorso febbraio, il ministero delle Politiche agricole ha pubblicato il decreto ministeriale relativo alle assicurazioni agevolate in agricoltura. Nonostante la pubblicazione del decreto, il programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, è tuttora al vaglio della Commissione europea. In attesa dell'approvazione e pubblicazione del bando, è possibile presentare la manifestazione di interesse. L'iniziativa ha lo scopo di incentivare una migliore gestione dei rischi in agricoltura, mediante la concessione di un contributo per la copertura parziale dei costi sostenuti per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad avversità atmosferiche, epizootiche, fitopatie, infestazioni parassitarie, o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/Ce per indicare o circoscrivere una fi-

topatia o un'infestazione parassitaria. Possono presentare domanda tutti gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano ed essere titolari di «Fascicolo Aziendale» nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e di composizione zootecnica, e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione. Il contributo, pari al 65% della spesa assicurativa sarà concesso per le polizze assicurative sottoscritte a partire dal 1° novembre 2014. La manifestazione di interesse rappresenta il titolo per poter presentare la successiva domanda di contributo, che avverrà solo una volta che la Commissione europea abbia approvato il programma. Per informazioni: www.reterurale.it. ■

Sara Fusini

consulente politiche del lavoro



a favore dei legittimari.

RISPOSTA N. 386

Quel prestito da saldare con i genitori

Mio marito ed io abbiamo acquistato una casa, prima ed unica abitazione familiare, ed ora ci stiamo separando. La casa ha ancora un mutuo di 5 anni, nell'ambito della richiesta di separazione, di saldare. La casa resterebbe poi ai nostri figli. Questa richiesta nasce per compensare un prestito che i miei genitori fecero per aiutarci nell'acquisto della casa, donandoci l'acconto richiesto. Crede che sia possibile? Grazie per il consiglio.

— LETTERA FIRMATA

Se la vostra separazione sarà consensuale la regolamentazione degli aspetti patrimoniali del rapporto verranno concordati direttamente dai coniugi ed omologati dal tribunale; se la separazione sarà giudiziale, la regolamentazione verrà dettata dall'autorità giudiziaria, pur sulla scorta delle richieste formulate dai coniugi. In questo ambito ogni accordo o richiesta sono legittime, purché non vadano a discapito dei figli. Sotto il profilo strettamente giuridico non è possibile pretendere compensazioni tra donazione ricevuta da terzi ed obblighi gravanti sui coniugi in ragione del matrimonio, perché il fondamento del contratto di donazione e le obbligazioni derivanti dal contratto di matrimonio

hanno causa distinta ed autonoma, tuttavia sotto l'aspetto pratico, la sua proposta pare essere di buon senso e facilmente potrà essere accolta.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 387

È conveniente la liquidazione mensile del Tfr?

Sto pensando di richiedere la liquidazione mensile del mio Tfr. Da quando posso effettuare tale scelta? È conveniente?

— LETTERA FIRMATA

In riferimento alla prima domanda, tale possibilità è stata contemplata dalla Legge di Stabilità 2015, a partire dal mese di marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018. In realtà, il Dpcm n. 29/2015, fornendo le norme attuative della

liquidazione di tali importi, ha stabilito che essa è possibile a partire dalle competenze del mese di aprile 2015, lasciando inalterata la scadenza al 30 giugno 2018. Per quanto riguarda la seconda domanda, la convenienza o meno della scelta è una questione puramente soggettiva, avendo bene in mente che la Q.U.I.R. (Quota integrativa della retribuzione) è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d'imposta, oltre che per il reddito utile ai fini del calcolo degli assegni famigliari. Non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo per l'attribuzione del Bonus 80 euro; inoltre, non costituisce imponibile ai fini previdenziali. Ad ogni buon fine, si ricorda che tale manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018; pertanto, il lavoratore,

qualora avesse optato per tale scelta, potrà ritornare ad accantonare il Tfr maturando in azienda solo dopo il 30 giugno 2018.

RISPOSTA N. 388

Videosorveglianza Le autorizzazioni per installarla

Vorrei installare un impianto di videosorveglianza nella mia azienda, dove occupo un solo dipendente. Cosa devo fare per legittimarne l'utilizzo?

— LETTERA FIRMATA

Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l'obbligo, sancito dall'art. 114 del D.Lvo N° 196/2003 che richiama l'art. 4 della Legge N° 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio).

La richiesta va fatta, a cura del titolare dell'impianto, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Dtl. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all'istanza, l'Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l'azienda. L'obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza. L'obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell'impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall'art. 13 del D.Lvo N° 196/2003.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO